

Legge
di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattie (LCAMal)

TITOLO II
Obbligo d'assicurazione
CAPITOLO I
Norme generali

A. Adempimento dell'obbligo assicurativo

Art. 6 Le persone soggette all'obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal devono iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio, secondo i disposti della presente legge, della Legge federale e delle relative Ordinanze.

B. Libera scelta dell'assicuratore

Art. 7 ¹Le persone sottoposte all'obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie, scelgono liberamente l'assicuratore tra quelli designati dall'autorità federale.

²Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma obbligatoria, ma che hanno ottenuto l'autorizzazione ad iscriversi all'assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell'art. 12 lett. e), f).

C. Inizio dell'obbligo d'assicurazione

Art. 8 L'obbligo assicurativo inizia al momento della nascita, dell'acquisizione del domicilio, dell'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera o di qualsiasi altro permesso che implica l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).

D. Fine dell'obbligo d'assicurazione

Art. 9 L'obbligo assicurativo cessa il giorno in cui non sono più soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

E. Esonero dall'obbligo di assicurazione

Art. 10 Le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura, non sono soggette all'obbligo d'assicurazione